

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE

TITOLO I	4
DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1	4
FINALITÀ	4
ART. 2	4
AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3	4
VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI	4
ART. 4	4
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO	4
TITOLO II	5
SICUREZZA E QUALITÀ DEL VIVERE COMUNE	5
CAPO I	5
SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ	5
ART. 5	5
COMPORAMENTI VIETATI	5
ART. 6	6
ACCENSIONE DI FUOCHI	6
ART. 7	6
DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO	6
CAPO II	7
SALVAGUARDIA DEL VERDE	7
ART. 8	7
DIVIETI	7
ART. 9	7
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	7
ART. 10	7
VERDE PRIVATO	7
CAPO III	7
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	7
ART. 11	8
MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI	8
ART. 12	8
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE	8
ART. 13	8
CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI	8
ART. 14	8
OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI	8
ART. 15	9
PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO	9
ART. 16	9
RIFIUTI	9
ART. 17	10
SGOMBERO DELLA NEVE	10
CAPO IV	10
INQUINAMENTO ACUSTICO	10
ART. 18	10
ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI	10
ART. 19	10
UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI	10
ART. 20	11
SPETTACOLI E TRATTENIMENTI	11

ART. 21	11
ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE RUMOROSE	11
ART. 22	12
APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI	12
ART. 23	12
DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO	12
ART. 24	12
CAMPANE	12
ART. 25	13
SCHIAMAZZI	13
CAPO V	13
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI	13
ART. 26	13
BENESSERE DEGLI ANIMALI	13
ART. 27	13
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI	13
ART. 28	14
DETTENZIONE DEI CANI	14
ART. 29	14
CATTURA DEI CANI RANDAGI	14
ART. 30	14
CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI CATTURATI	14
ART. 31	15
COLOMBI IN CITTA'	15
TITOLO III	15
SUOLO PUBBLICO	15
ART. 32	15
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO	15
ART. 33	15
OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI	15
ART. 34	15
OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE	15
ART. 35	16
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ	16
ART. 36	16
TRASLOCHI	16
ART. 37	16
ELEMENTI DI ARREDO	16
TITOLO IV	16
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI	16
ART. 38	16
ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI	16
ART. 39	17
PREZZI	17
ART. 40	17
SERVIZI IGIENICI	17
TITOLO VI	17
ART. 41	17
ENTRATA IN VIGORE	17
ART. 42	17
SANZIONI	17
ART. 43	17
COMPETENZE GESTIONALI	17

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 FINALITÀ

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina i comportamenti e le attività dei singoli che influiscono sulla vita della comunità, in modo da garantire la sicurezza e la convivenza civile, la qualità della vita, il rispetto dell'ambiente, degli animali e la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.
2. Le disposizioni del presente regolamento sono dettate in armonia e fatte salve le norme speciali di rango pari o superiore vigenti in materia ed in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle previsioni dello Statuto della comunità e a quelle degli altri regolamenti comunali.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Salvo diversa previsione, il presente regolamento si applica alle aree pubbliche ed a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge o costituita di fatto dall'uso libero e generalizzato da parte dei cittadini.
2. E' fatto obbligo a tutti coloro che si trovano, a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

ART. 3 VIGILANZA E ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata alla Polizia Municipale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 c.p.p. nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Ogni procedimento inerente l'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto del regolamento comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative e della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche.
3. Nel corso delle operazioni di controllo, i soggetti di cui al comma 1 possono accedere dovunque si svolgano le attività sottoposte alla vigilanza, facendo salva l'inviolabilità del domicilio.

ART. 4 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le autorizzazioni e le concessioni previste dal regolamento sono rilasciate dal funzionario competente per materia.
2. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta, se non diversamente previsto.
3. Le concessioni e le autorizzazioni sono personali e vengono rilasciate :
 - senza pregiudizio dei terzi;
 - con l'obbligo del concessionario o del soggetto autorizzato di riparare tutti i danni derivanti dall'attività assentita e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi connessa alla concessione/autorizzazione

rilasciata;

- con riserva per il Comune di imporre in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse .

4. Oltre alle norme regolamentari e a quelle riportate sul titolo autorizzatorio/concessorio i titolari debbono anche osservare le eventuali disposizioni verbali date dai funzionari e dagli agenti di cui all'art. 3, comma 1, del Regolamento nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1.
5. Le autorizzazioni e le concessioni possono essere sospese o revocate, con provvedimento scritto e motivato senza diritto a ripetere dal Comune indennità e compensi di sorta, in caso di utilizzo in modo difforme alle disposizioni regolamentari, alle condizioni o alle prescrizioni cui sono state subordinate , e per motivi di interesse generale.

TITOLO II SICUREZZA E QUALITA' DEL VIVERE COMUNE

CAPO I SALVAGUARDIA DEL VIVERE IN COMUNITÀ

ART. 5 COMPORAMENTI VIETATI

1. A salvaguardia della sicurezza, dell'incolumità, dell'igiene e del pubblico decoro è vietato:
 - a. danneggiare le attrezzature o gli impianti installati sul suolo pubblico o sotto di esso, salvo che per gli interventi autorizzati, nel rispetto delle norme dettate dai regolamenti in materia;
 - b. sporcare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalle strade pubbliche;
 - c. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
 - d. Spostare, danneggiare, sporcare o fare uso improprio di panchine, fontane attrezzi per giochi, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, altri elementi di arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici, ove non sia autorizzato;
 - f. praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per se o per gli altri, o procurare danni;
 - g. lanciare, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, pietre, palle di neve, involucri contenenti acqua o altri materiali comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose.
 - h. lanciare volantini sul suolo pubblico oppure collocarli sui veicoli in sosta o in ogni altro luogo che possa favorirne la dispersione nell'ambiente;
 - i. lavare veicoli sul suolo pubblico o utilizzando fontane pubbliche;
 - j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
 - k. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - l. spostare o danneggiare i contenitori dei rifiuti;
 - m. gettare nei cestini dei rifiuti collocati nelle aree verdi, nei marciapiedi o comunque nei luoghi di ritrovo i rifiuti di cui al comma 1 dell'art. 16;
 - n. ostruire o invertire il deflusso dell'acqua dei fossati, dei canali o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché immettervi solidi o liquidi;
 - o. occupare in qualsiasi modo gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di

- persone diversamente abili, nonché impedire l'utilizzo di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p. compiere atti o esporre cose, in luogo pubblico o in vista del pubblico, contrari alla decenza o al pubblico decoro, che possano recare molestia, disgusto o raccapriccio alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti;
 - q. sparare mortaretti o simili, far uso di manganelli di plastica o di simili oggetti contundenti o atti ad offendere, di schiumogeni e di ogni altro oggetto o sostanza idonea a molestare o imbrattare. Rientrano tra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili.
 - r. circolare sotto i portici con biciclette, pattini a rotelle e simili.
 - s. Abbandonare o lasciare incustoditi sul suolo pubblico effetti o altro materiale non riconducibile alla categoria dei rifiuti.
 - t. deporre, o lasciar cadere in tutti i luoghi aperti all'uso pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio, acqua o rifiuti di ogni genere.
 - u. utilizzare resede, balconi, terrazzi e luoghi condominiali visibili dagli spazi pubblici come luogo di deposito di rottami o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - v. collocare sul finestre, balconi, terrazzi, o nei vani delle aperture verso spazi pubblici, qualsiasi oggetto mobile non convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - w. procedere alla annaffiatura di piante collocate all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - x. stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, scuotere, battere o spolverare tappeti, tovaglie, indumenti, stracci e simili su spazi pubblici.
 - y. E' vietato raccogliere elemosine, per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.

ART 6 ACCENSIONE DI FUOCHI

1. E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compreso materiale di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.

ART. 7 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

1. Nel territorio comunale e, specificatamente, nella sede stradale, nelle piazze, nei parcheggi e nelle altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio o di attendamento; è consentito nelle aree appositamente attrezzate.
2. E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e scure, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
3. Gli addetti alla vigilanza di cui all'art. 3 del Regolamento, accertata la violazione del comma 1, invitano i trasgressori all'immediata rimozione delle strutture installate; in caso di inottemperanza procedono alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre forze di polizia, degli uffici tecnici e di manutenzione o di terzi che possano prestare la loro opera professionale.
4. E' fatto obbligo a chiunque viene richiesto dagli addetti alla vigilanza di collaborare

per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3.

5. Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

CAPO II SALVAGUARDIA DEL VERDE

ART. 8 DIVIETI

1. Nei viali alberati, nelle aiuole, nei giardini e nei parchi pubblici, o aperti all'uso pubblico, è fatto divieto di :
 - a. introdursi o sostare nelle aree verdi e nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli di ogni genere;
 - b. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua, rigagnoli o simili;
 - c. calpestare o coricarsi nelle aiuole fiorite od erbose, danneggiare le siepi, le piante, i fiori e i frutti;
 - d. salire sugli alberi, danneggiarli, appendervi o appoggiarvi oggetti e staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - e. creare disturbo o pericolo alla fauna;
 - f. svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
2. Nelle aree di cui al comma 1, è consentito introdurre animali purché siano sotto il costante controllo di chi li conduce e non arrechino danno a cose o persone.
3. Nei parchi può essere consentita l'installazione di giostre o attrazioni simili per i bambini.
4. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedale, o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.

ART. 9 MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. Per la manutenzione del verde pubblico, l'amministrazione comunale potrà, oltre che avvalersi dei propri dipendenti, stipulare apposite convenzioni con associazioni senza scopo di lucro o singoli cittadini.
2. Nelle convenzioni di cui al comma 1, potrà essere previsto un compenso per le associazioni e, a titolo di rimborso spese, una esenzione totale o parziale dal pagamento di servizi o tributi comunali per i singoli cittadini.

ART. 10 VERDE PRIVATO

1. Il verde condominiale o privato prospiciente la strada pubblica, dev'essere mantenuto in condizioni decorose.
2. I rami degli alberi e/o le siepi che si protendono sulla pubblica via, fermo restando le prescrizioni del Codice della Strada, devono essere costantemente regolarizzati in modo da evitare pericoli.
3. E' compito dei proprietari rimuovere con sollecitudine rami e foglie cadute sulle strade.

CAPO III SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

ART. 11
MANUTENZIONE DELLE FACCIATE DEGLI EDIFICI

1. I proprietari o i conduttori degli edifici prospicienti piazze o vie pubbliche hanno l'obbligo di mantenere le facciate in buone condizioni estetiche e di conservazione effettuando, quando necessario, lavori di manutenzione e di pulizia delle facciate, degli infissi esterni e delle recinzioni.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre provvedere ad estirpare l'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, nonché alla periodica ripulitura di canali o fossette al fine di mantenerne l'efficienza.
3. I proprietari o i conduttori degli stabili devono segnalare eventuali pericoli in modo adeguato, transennando la zona interessata fino alla pronta rimozione dei pericoli stessi.

ART. 12
MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

1. Nelle proprietà private è vietato effettuare operazioni che portino polvere sul suolo pubblico e compiere quelle operazioni che risultino pericolose, gravose o moleste per gli altri.
2. E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
3. Nei cantieri edili le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
4. E' vietato gettare sulle aree di cui all'art. 2, comma 1, dall'interno delle fabbriche o dai cantieri, materiali di demolizione od altro. I detriti devono essere caricati su automezzi per il loro trasporto attraverso apposite tubature che impediscano la fuoriuscita di polveri.

ART. 13
CANALI DI GRONDA E DISCENDENTI

1. E' fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di mantenere in perfetto stato di efficienza i canali di gronda ed i discendenti delle acque piovane, in modo da impedire che possano cadere o defluire sulla proprietà pubblica o privata aperta all'uso pubblico.

ART 14
OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere il liquido e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti.
2. Qualora le operazioni comportino l'occupazione della sede stradale dovranno essere eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio di Polizia Municipale.

ART. 15
PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi ed aree pubbliche o d'uso pubblico a qualunque scopo destinate, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzo di strutture o elementi collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Gli esercenti le attività di cui al comma 2 devono collocare, all'interno dello spazio occupato, uno o più contenitori di adeguate capacità per il deposito di rifiuti minuti.
4. I proprietari o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
5. I proprietari o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici per il tratto di rispettiva pertinenza.
6. I proprietari di aree private non recintate confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato gettare i rifiuti sulla strada pubblica. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

ART. 16
RIFIUTI

1. I rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori collocati dall'azienda preposta, solo in appositi sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Le ceneri derivanti da stufe, camini od altro dovranno essere depositate nei contenitori di cui al comma 1, racchiuse in appositi sacchi dopo averle accuratamente spente.
3. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi non è consentito collocare sacchi e involucri che ne impediscano la completa chiusura, né depositare gli stessi all'esterno dei suddetti contenitori.
4. In considerazione delle valenze economica ed ecologica delle operazioni di recupero e riciclaggio dei materiali le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono in alcun modo essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
5. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici o di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi potranno altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, ovvero ai rivenditori di tali beni.
6. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici pneumatici, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge e dalle norme locali.
7. I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle

norme sull'occupazione di suolo pubblico.

8. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente ai centri di raccolta autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitano la caduta e la dispersione.

ART. 17 SGOMBERO DELLA NEVE

1. E' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori degli stabili e agli esercenti attività prospicienti la pubblica via di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi.
2. I proprietari o i conduttori degli stabili quando ravvisano la necessità di procedere allo sgombero della neve dai tetti, terrazze e balconi, devono effettuare le operazioni adottando le necessarie cautele ivi inclusa la delimitazione dell'area interessata.
3. Le operazioni di rimozione debbono avvenire senza creare problemi per il transito pedonale e veicolare.
4. Lo sgombero della neve dai tetti può essere, in caso di necessità, imposto dal Comune.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
6. La neve rimossa non deve essere accumulata sul suolo pubblico.

CAPO IV INQUINAMENTO ACUSTICO

ART. 18 ABITAZIONI E ALTRI LUOGHI PRIVATI

1. E' vietato produrre nelle abitazioni o negli altri luoghi privati rumori superiori ai limiti di legge senza l'autorizzazione in deroga da parte del Sindaco.
2. Le apparecchiature domestiche che provocano rumore o vibrazioni non possono essere utilizzate dalle ore 22.00 alle ore 07.00.
3. Nella fascia oraria di cui al comma precedente potranno essere utilizzati apparecchi televisivi, radiofonici e analoghi contenendo il volume delle emissioni sonore ad un livello tale da non propagare alcun rumore nelle abitazioni vicine.

ART. 19 UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI

1. Nelle aree pubbliche o aperte all'uso pubblico, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri strumenti o apparecchi, dalle ore 24,00 alle ore 7,00 salvo il caso di espressa autorizzazione in deroga.
2. Nella fascia oraria e nelle aree di cui al comma 1, è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, cantare o urlare, salvo il caso di espressa autorizzazione in deroga.
3. Nelle abitazioni e negli altri luoghi privati, salvo insonorizzazione del locale, è vietato l'uso di strumenti musicali nelle fasce orarie 12.00 - 16.00 e 21.00 - 09.00;

nelle fasce orarie in cui è consentito devono essere adottati accorgimenti e cautele per evitare disturbo.

4. Nelle abitazioni è inoltre vietato esercitare attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore eccezione fatta per le attrezzature di ufficio o medico - sanitarie.

ART. 20 SPETTACOLI E TRATTENIMENTI

1. I titolari di autorizzazione per esercizi pubblici di somministrazione, circoli privati, spettacoli o trattenimenti pubblici, sale giochi e di pubblico spettacolo o trattenimento devono svolgere l'attività in locali che siano strutturati in modo da contenere l'emissione e le immissioni di rumore entro i limiti previsti dalla legge.
2. L'installazione di impianti di diffusione sonora (radio, stereo, juke box, televisione, ecc.) situati in pubblici esercizi o circoli privati gestiti in ambienti esterni o che per il tipo di impianto installato diffondano rumori all'esterno, sono soggetti a comunicazione ai sensi dell'art. 19 della l. 241/90 e possono funzionare esclusivamente nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 24,00. Il volume dell'audio dovrà essere ridotto dopo le ore 22,00. Dovranno essere rispettate le prescrizioni dettate dal Comune in materia di inquinamento acustico
3. Per le nuove attività di cui alla l. 287/91 per le quali è prevista l'installazione di impianti di diffusione sonora (radio, stereo, juke box, televisione, ecc.), è necessario presentare al Comune una valutazione di impatto acustico eseguita da un tecnico competente in base al disposto della Legge 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
4. Qualora ritenuto necessario il Comune potrà richiedere la valutazione di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 anche ai titolari degli esercizi pubblici (bar, birrerie, ristoranti), e circoli già in attività. Tale valutazione dovrà essere sempre presentata per l'effettuazione di musica dal vivo.
5. Gli organizzatori degli spettacoli all'aperto dovranno, qualora suppongano che vengano superati i limiti di legge, richiedere una deroga al Comune da esporsi presso il luogo di spettacolo e visibile al pubblico.
6. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica.
7. I soggetti indicati nei commi precedenti hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dei locali, nelle pertinenze e nelle immediate adiacenze di questi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all'igiene, alla pubblica decenza, ecc., invitando gli stessi ad attenersi a comportamenti civili e, se del caso, avvertendo le forze dell'ordine.

ART. 21 ESERCIZIO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE RUMOROSE

1. Salvo espresse e motivate deroghe, le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 dei giorni feriali. Nei giorni

festivi le attività di cui trattasi possono essere esercitate dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20.00.

2. Il Comune, in considerazione delle caratteristiche del luogo e dell'ambiente circostante, potrà limitare ulteriormente le fasce orarie di cui al comma 1.
3. Nell'esercizio di attività delle quali è ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo al riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.
4. In casi di accertata incompatibilità dell'attività esercitata con il rispetto della quiete pubblica il Comune può, previa acquisizione di parere qualificato, sospendere, anche temporaneamente, l'attività.
5. Per ogni attività temporanea (come cantieri edili o manifestazioni in luogo pubblico) che può comportare il superamento dei limiti di rumore imposti dalla normativa vigente, gli interessati dovranno ottenere espressa autorizzazione in deroga dal Comune.

ART. 22

APPARECCHI SONORI A BORDO DI VEICOLI

1. Fermo restando quanto stabilito dal Codice della Strada al riguardo, il suono emesso da apparecchi radiofonici, di riproduzione sonora e da strumenti musicali a bordo di veicoli fermi o in movimento non deve essere percepibile dall'esterno dei veicoli stessi.
2. Apparecchi e strumenti sonori installati a bordo di veicoli sprovvisti di abitacolo possono essere ascoltati soltanto in cuffia, fermo restando il divieto d'uso di cuffie sonore da parte di conducenti di veicoli in movimento di cui al Codice della Strada.
3. E' vietata qualsiasi forma di suono o musica a mezzo di altoparlanti o altri apparecchi sonori e di amplificazione posti esternamente ai veicoli, fatte salve espresse autorizzazioni.

ART. 23

DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO

1. I dispositivi antifurto installati nelle abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti nonché quelli installati sui veicoli, debbono essere predisposti in modo da funzionare per non più di tre minuti continuativi e per una durata massima complessiva di dieci minuti.
2. Nel caso in cui si verificano condizioni anomale di funzionamento degli antifurti installati nei veicoli, che creano disagio alla collettività, viene disposto la rimozione del veicolo presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione; le spese sostenute dalla pubblica amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
3. Gli impianti di allarme di abitazioni private e fondi commerciali o artigiani dovranno essere sottoposti a verifica periodica in modo da essere sempre efficienti e non arrecare disturbo o allarme ingiustificato alla cittadinanza.

ART. 24

CAMPANE

1. Il suono delle campane deve essere regolato in modo da non disturbare la quiete pubblica.

2. Il suono delle campane è proibito prima delle ore 07,00 e dopo le ore 20,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.

**ART. 25
SCHIAMAZZI**

1. Sono considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati, le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive tanto di giorno che di notte.

**CAPO V
DISCIPLINA DELLA DETENZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI**

**ART. 26
BENESSERE DEGLI ANIMALI**

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali domestici o tenuti in cattività, ai proprietari o possessori:
 - a. E' vietato abbandonarli.
 - b. E' fatto obbligo di provvedere alle loro esigenze alimentari e sanitarie in modo corretto ed adeguato, nella quantità e nella qualità, alle esigenze della specie, della età e delle condizioni fisiologiche dell'animale.
 - c. E' fatto obbligo di garantire le condizioni igieniche del luogo in cui vivono; qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno otto metri quadrati per capo adulto, fatte salve esigenze particolari di razza. I locali di ricovero devono essere aperti all'esterno per consentire sufficiente ventilazione ed illuminazione.
2. E' vietato spargere sul territorio comunale veleni o sostanze che possano arrecare danno agli animali presenti.
3. Chiunque detiene un animale sul territorio del Comune o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

**ART. 27
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ANIMALI**

1. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - a. consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici; nel caso in cui ciò si verificasse devono provvedere all'immediata pulizia del suolo.
 - b. consentire che gli animali disturbino, specialmente di notte, la pubblica quiete.
 - c. lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
 - d. tosare, ferrare, strigliare, lavare o foraggiare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. Nei centri abitati urbani non è consentito tenere animali da cortile e/o da stalla.

ART. 28
DETEZIONE DEI CANI

1. E' vietato ai proprietari, lasciar vagare liberamente cani di qualunque specie su aree pubbliche o aperte all'uso pubblico; gli stessi devono essere condotti con apposito guinzaglio da chi ne ha la custodia.
2. Tutti i cani devono essere muniti di collare da cui risulti il recapito del proprietario.
3. In caso di violazione del comma 1, quando sussistono ragioni di sicurezza pubblica, i cani circolanti vengono catturati dal personale comunale incaricato di tale servizio e affidati alle apposite strutture di accoglienza. Sono a carico del proprietario le spese di cattura e mantenimento oltre il pagamento della sanzione pecuniaria.
4. I conduttori dei cani devono ripulire i siti dalle deiezioni degli animali di cui sono responsabili; a questo scopo dovranno munirsi preventivamente di idonea attrezzatura, che dovrà essere esibita a richiesta del personale di vigilanza.
5. I cani, all'interno di proprietà private, devono essere custoditi in modo da:
 - a. non poter incutere timore o spavento ai passanti.
 - b. da non costituire pericolo.
 - c. da non poter accedere liberamente alla strada pubblica o aperta al pubblico passaggio.
6. All'ingresso della proprietà privata, dovrà essere segnalata la presenza degli animali e della loro pericolosità.
7. I cani da pastore adibiti alla custodia di greggi, possono essere tenuti sciolti e senza museruola nel territorio rurale del Comune.
8. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani delle forze armate e delle forze di polizia, quando utilizzati per i servizi di istituto.
9. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola i cani addestrati impiegati in compiti di pubblica utilità (Protezione Civile).

ART. 29
CATTURA DEI CANI RANDAGI

1. I cittadini devono segnalare la presenza di cani randagi al servizio comunale che si occupa della cattura dei cani.
2. I cani di cui al comma 1 saranno catturati dagli addetti e ricoverati nell'apposita struttura comunale.
3. Alle persone non autorizzate è vietato catturare animali randagi.
4. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario potrà essere richiesta la collaborazione del servizio veterinario della ASL per la cattura dell'animale.

ART. 30
CUSTODIA E DESTINAZIONE DEI CANI CATTURATI

1. I cani catturati non possono essere soppressi né essere destinati alla sperimentazione.
2. Se non tatuati saranno ricoverati per un periodo non inferiore a dieci giorni nel canile-sanitario con osservazione e trattamenti profilattici a cura del Servizio Veterinario della ASL, dopodiché potranno essere dati in affidamento in forma

definitiva o temporanea ai privati che ne facciano richiesta o trasferiti nel canile-rifugio.

3. Se tatuati saranno riconsegnati al proprietario, cui spetta il pagamento delle sanzioni previste e delle spese di cattura, di custodia e sanitarie sostenute.

ART. 31 COLOMBI IN CITTA'

1. Il Sindaco, valutati gli aspetti biologici, sanitari e giuridici del problema derivante dalla presenza di colombi, può con apposita ordinanza procedere, sentito il Servizio Veterinario della A.S.L., alla attuazione di un programma di controllo della riproduzione e contenimento della popolazione di tali volatili.
2. E' fatto obbligo a tutti i cittadini di segnalare la presenza di volatili morti sul territorio del Comune affinché siano eseguiti dagli organi competenti gli opportuni esami di laboratorio.

TITOLO III SUOLO PUBBLICO

ART. 32 OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. Fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada, ogni occupazione di suolo pubblico o di suolo aperto all'uso pubblico deve essere autorizzata sulla base del regolamento comunale che disciplina l'applicazione della relativa tassa (COSAP).

ART.33 OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante deve essere autorizzata sulla base dello specifico regolamento comunale e può avvenire solo su aree a tal fine preliminarmente determinate.

ART. 34 OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari possono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva e specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione dei veicoli, dei mezzi e delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico per la collocazione di strutture e mezzi pubblicitari la medesima non può porsi in atto se non dopo aver adempiuto i conseguenti obblighi in materia di imposte sulla pubblicità.

ART. 35
LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

1. Per l'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione di strutture e impianti dei servizi di pubblica utilità è necessario che le ditte erogatrici dei servizi stessi o le ditte che hanno in affidamento i lavori, comunichino preventivamente l'intervento e le modalità di esecuzione, con i relativi tempi, al Comando di Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico.
2. Sarà cura delle ditte stesse posizionare la prescritta segnaletica stabilita dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dalle altre disposizioni in materia.
3. A lavori ultimati competerà alla ditta stessa il ripristino dello stato dei luoghi oggetto dei lavori, comunicando altresì agli uffici di cui al comma 1 la data di ultimazione dei lavori stessi, al fine di verificarne la regolare esecuzione.

ART. 36
TRASLOCHI

1. Qualora, in caso di traslochi, si renda necessario occupare parte del suolo pubblico con veicoli e attrezzature è necessario presentare istanza al Comando di Polizia Municipale per concordare modalità e tempi di realizzazione dell'intervento.
2. Sarà cura del titolare dell'autorizzazione segnalare l'area oggetto dell'occupazione con le modalità previste dal Codice della Strada.
3. L'area oggetto dell'occupazione sarà concessa a titolo gratuito.

ART. 37
ELEMENTI DI ARREDO

1. Il posizionamento di elementi di arredo (vasi, fioriere ed elementi similari) da parte di esercenti attività commerciali ed artigianali, nonché di privati, è subordinato all'ottenimento della necessaria autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, sollevando il Comune da qualsiasi responsabilità sia Civile che Penale.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

ART. 38
ESPOSIZIONE TEMPORANEA DI MERCI

1. Le occupazioni del suolo o spazio pubblico per esposizione di merci o derrate, all'esterno dei negozi, sono in generale vietate con particolare riferimento ai generi di frutta e verdura che per le loro caratteristiche sono soggetti a deperimento e inquinamento atmosferico.
2. Si consente di effettuare operazione di carico e scarico dei prodotti alimentari in genere per il tempo necessario all'operazione di deposito delle confezioni di fronte al punto vendita, i prodotti scaricati dovranno essere trasferiti all'interno del negozio nel tempo massimo di 90 minuti.

**ART. 39
PREZZI**

1. E' fatto obbligo ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, idonee e visibili tabelle riportanti menù e prezzi.

**ART. 40
SERVIZI IGIENICI**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici che devono essere messi a disposizione dei frequentatori.

**TITOLO VI
SANZIONI - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**ART. 41
ENTRATA IN VIGORE**

1. Ai sensi dell'art. 57 dello statuto del Comune di Bibbiena il presente regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività dell'atto di approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente regolamento di polizia urbana.

**ART. 42
SANZIONI**

1. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono contestate dagli organi di controllo nei modi e nei termini previsti dalla legge 24/11/1981 n. 689 e dal regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative e sono punite con la sanzione amministrativa tra il minimo di Euro 25,00 ed il massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Le violazioni di cui al comma 1 comportano l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, nonché, se del caso, l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi e/o dell'esecuzione di quanto omesso quali sanzioni di natura risarcitoria o riparatoria.
3. Degli obblighi di cui al comma 2 viene fatta menzione nel verbale di accertamento redatto dagli organi di controllo, contestato o notificato al trasgressore e agli obbligati in solido
4. Qualora il trasgressore o gli obbligati in solido non ottemperino agli obblighi di cui al comma 2, il comune potrà provvedervi in loro vece. Le spese sostenute saranno poste a carico di chi era tenuto al compimento delle opere.

**ART.43
COMPETENZE GESTIONALI**

1. Il Comandante della Polizia Municipale, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, è competente in materia di provvedimenti amministrativi ex Legge 689/81.
2. Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 della l. 689/81 il Comandante della Polizia Municipale, determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis legge 689/81, applicherà l'aumento fino a un terzo.